

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1416

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, nonché l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 13 e 18 del citato decreto-legge sono state trasmesse dal Governo in data 13 ottobre 2023.

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,
nonché in materia di immigrazione

Presentato il 19 settembre 2023

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Titolo: schema di decreto-legge recante: *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.”*

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione*)

L'adozione della disposizione in commento nasce dalla necessità di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ai fini del quale si provvede all'integrale riformulazione dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*), che fissa i criteri e le procedure di programmazione degli utilizzi delle risorse del Fondo per il ciclo 2021-2027. In particolare, come principale elemento di novità, vengono introdotti e disciplinati gli *“Accordi per la coesione”*, un nuovo strumento negoziale finalizzato ad individuare gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, i quali vengono stipulati tra le Amministrazioni centrali e regionali assegnatarie delle risorse del Fondo ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Più nel dettaglio:

- ✓ al comma 1 si riformula integralmente l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*), ovvero la vigente disposizione normativa recante le destinazioni e le modalità di utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027. In particolare, nel nuovo comma 178 dell'articolo 1, della legge n. 178/2020:
- ✓ la lettera a) definisce le finalità dell'impiego delle risorse del Fondo;
- ✓ la lettera b) prevede l'imputazione, in senso programmatico, delle risorse del Fondo destinate alle Amministrazioni centrali o alle Regioni e Province autonome con apposita delibera del CIPRESS (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR);
- ✓ le lettere c), d), e) ed f) istituiscono e disciplinano gli *“Accordi per la coesione”*, che individuano gli obiettivi di sviluppo da perseguire nonché i conseguenti interventi da realizzare e che il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR stipula con i Ministri interessati ovvero i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; a tal riguardo, potrebbero configurarsi per le Amministrazioni stipulanti,

- al più, costi di adeguamento legati al procedimento di sottoscrizione degli Accordi, da ritenersi, in ogni caso, di modesta entità;
- ✓ le successive lettere g) ed h), rispettivamente, consentono al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di individuare i casi nei quali si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ed onerano il medesimo della presentazione al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge del bilancio di previsione;
 - ✓ le lettere i) ed l) prevedono, rispettivamente:
 - il meccanismo di erogazione delle risorse a valere sulle disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027 alle Amministrazioni stipulanti gli Accordi per la coesione, con trasferimento, in particolare, delle predette somme dal Fondo per lo sviluppo e la coesione in apposita contabilità nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Si tratta di un Fondo già da tempo esistente, essendo stato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
 - il trasferimento al predetto Fondo di rotazione anche delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione;
 - ✓ il comma 2 prevede la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura degli interventi inseriti negli Accordi per la coesione, ulteriori strumenti di finanziamento già, tuttavia, previsti a legislazione vigente;
 - ✓ il comma 3 illustra la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione;
 - ✓ il comma 4 consente al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di avvalersi di INVITALIA S.p.A. - previa stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso;
 - ✓ il comma 5, prevede una modifica al procedimento diretto all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ex art. 23, comma 1-ter, primo periodo, d.lgs. n. 152/2021.

Articolo 2 (*Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027*)

L'introduzione della norma in esame è motivata dalla necessità di prevedere una disciplina procedimentale ad hoc per l'erogazione delle risorse del Fondo FSC 2021-2027, anche a seguito della rinnovata formulazione dell'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2021 e della conseguente introduzione dei nuovi "Accordi per la coesione", oltre alla necessità di garantire il rispetto del cronoprogramma di spesa annuale e, di conseguenza, l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi. Pertanto, vengono introdotte disposizioni volte a disciplinare la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027, provvedendo a regolare le modalità di trasferimento alle Amministrazioni delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, la procedura di eventuale defianziamento degli Accordi - attivabile nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione assegnataria delle risorse, del cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione dell'Accordo - nonché l'attività di monitoraggio degli interventi inclusi negli Accordi. Nello specifico, la norma in commento:

- ✓ al comma 1 indica le modalità di trasferimento, su richiesta dell'Amministrazione assegnataria, delle risorse assegnate per la realizzazione degli Accordi per la coesione;

- ✓ al comma 2 prevede l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo per la coesione;
- ✓ al comma 3 illustra le condizioni finalizzate alla domanda di rimborso delle spese - sostenute a titolo di pagamenti intermedi e di saldo - da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse;
- ✓ al comma 4 introduce e descrive il procedimento di definanziamento degli Accordi per la coesione - attivabile nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione assegnataria delle risorse, del cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione dell'Accordo - nonché le modalità di successivo reimpiego delle risorse definanziate;
- ✓ al comma 5 onera le Amministrazioni assegnatarie delle risorse del costante aggiornamento del Sistema nazionale di monitoraggio unitario degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e della trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione, con cadenza almeno semestrale, di una relazione sull'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione;
- ✓ al comma 6 stabilisce che il definanziamento degli Accordi per la coesione è disposto con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, all'esito dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione;
- ✓ al comma 7 illustra il procedimento diretto a compulsare le Amministrazioni inadempienti all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento del sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale, con indicazione altresì dei correlati procedimenti sanzionatori nelle ipotesi di persistente inadempimento.

Articolo 3 (*Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione*)

La disposizione è finalizzata ad accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, oltre a ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, la norma istituisce apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027. Viene poi demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità di effettuazione dei versamenti e dei prelievi sulle contabilità speciali.

Articolo 4 (*Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio*)

L'articolo, nell'ottica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti negli Accordi per la coesione e del rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, è volto a garantire il puntuale monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse destinate alle politiche di coesione, disciplinando la procedura che le Amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali ed europee devono seguire per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio delle risorse.

Articolo 5 (*Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione*)

La norma in esame è volta ad assicurare la trasparenza e la pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione, al fine di verificare la corretta attuazione, da parte delle Amministrazioni assegnatarie dei fondi, degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee.

In tal senso, si prevede che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione "OpenCoesione" gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene altresì stabilito che i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel sistema informatico ReGiS e nel Sistema nazionale di monitoraggio siano pubblicati sul medesimo portale.

Articolo 6 (*Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo*)

L'intervento normativo prevede che la stipulazione dei contratti istituzionali di sviluppo sia ammessa esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, potendo prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie comunitarie soltanto nei casi di interventi complementari ad interventi principali di valore superiore. Inoltre, dispone che, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi in argomento, nonché di mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo o a partecipazione pubblica anche quotate, in house o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Infine, con delibera CIPRESS saranno individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (non più solo infrastrutturali, come attualmente previsto) ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo e a quelli sottoposti a commissariamento governativo.

Articolo 7 (*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*)

L'intervento normativo, al fine di assicurare, nel rispetto del programma di Governo, l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le

politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro per lo sport e i giovani e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

Vengono individuati, altresì, le funzioni della Cabina di regia. In particolare:

- ✓ esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;
- ✓ approva il Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI);
- ✓ approva, in coerenza con il PSNAI, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;
- ✓ monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- ✓ promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- ✓ svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Inoltre, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato "Piano strategico nazionale delle aree interne" (PSNAI). Tale piano individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvederà alla definizione delle modalità operative del PSNAI. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, la Cabina di regia, al fine di svolgere le proprie funzioni:

- ✓ acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi

informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- ✓ si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia.

Articolo 8 (*Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa*)

Obiettivo del Governo è fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa conseguente all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo; pertanto, la norma prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la regione siciliana, predisponga un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade e di altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di edifici esistenti.

Il piano degli interventi tiene conto sia degli interventi inseriti nel piano di interventi presentati dal Comune di Lampedusa e Linosa ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (miglioramento dell'efficienza della rete idrica, riqualificazione urbanistica, potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica e metanizzazione del Mezzogiorno), per il quale, con istruttoria svolta dalle richiamate Amministrazioni, può essere prevista la rimodulazione, sia del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Il piano degli interventi, identificati dal Codice unico di progetto (CUP), viene approvato con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che assegna le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso. In relazione agli interventi inseriti nei due piani, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A.) svolge le funzioni di stazione appaltante, con oneri posti a carico del FSC e comunque nel limite massimo del 2% di detto stanziamento. Gli oneri derivanti dalla norma trovano copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Viene previsto che le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo siano di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori. Nelle more della sua approvazione, la realizzazione delle strutture, destinate alle procedure di frontiera con trattenimento, costituisce intervento necessario e connotato da carattere di urgenza; in merito, viene chiarito che gli interventi di cui trattasi sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano complessivo.

Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, viene disposto che:

- ✓ sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto è ammesso, sino al 31

dicembre 2023, entro la soglia massima di un milione di euro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- ✓ gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

Con riferimento agli interventi sopra elencati, ad eccezione degli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni, ove gli stessi rientrano in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa in 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, l'intervento normativo chiarisce che gli interventi attuati al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, e gli interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrante possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

- ✓ le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;
- ✓ la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Articolo 9 (*Istituzione Zona Economica Speciale SUD - ZES UNICA*)

Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Ebbene, la norma istituisce la nuova Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che, dal 1° gennaio 2024, sostituirà le attuali Zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 ("Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12, e disciplinate nel dettaglio dal conseguente d.P.C.M. 25 gennaio 2018 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)". Tale disposizione si rende necessaria al fine di rendere più omogenei e coerenti gli interventi finalizzati a favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree.

Articolo 10 (*Organizzazione della ZES Unica*)

L'intervento organizza la ZES Unica, prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Cabina di regia ZES, alla quale vengono attribuiti compiti di

indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi a favore della ZES Unica. In particolare, la Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai presidenti delle regioni del Mezzogiorno sui territori delle quali si estende la nuova ZES. Viene prevista, poi, la possibilità di partecipazione, nella qualità di osservatori e su invito, anche dei rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia viene svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti e coordinata dalla Struttura di missione per la ZES, posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. In ordine alla composizione della Struttura, al cui vertice è posto un coordinatore, se ne prevede l'articolazione in due direzioni generali, a loro volta suddivise in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034. Tra i compiti e le funzioni attribuite alla nuova Struttura di missione, riveste particolare importanza lo svolgimento delle attività istruttorie e l'assunzione delle funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica necessaria per l'attuazione dei progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, precedentemente di pertinenza dei Commissari straordinari per le ZES ai quali, con il presente decreto, la Struttura di missione si sostituisce.

La Struttura si compone di 3 unità dirigenziali di livello generale, 4 unità dirigenziali di livello non generale, 60 unità di personale non dirigenziale, un contingente di esperti.

Con successivo d.P.C.M. saranno definiti:

- ✓ l'organizzazione, anche territoriale, della Struttura di missione;
- ✓ le competenze degli uffici di dirigenziali;
- ✓ la data a partire dalla quale le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

La Struttura di missione può svolgere, a richiesta degli enti competenti, le funzioni di stazione appaltante, operando, in tal caso, a fini acceleratori, a mezzo di ordinanze ed in deroga ad ogni disposizione di legge (eccezion fatta per le disposizioni della legge penale, dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli europolitari); ciò, allo specifico fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, con previsione dell'esercizio delle funzioni ora descritte fino al 31 dicembre 2026, ossia il termine di scadenza del Piano. La Struttura di missione, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni ordinarie nonché di quelle di stazione appaltante, può avvalersi del supporto di Invitalia.

Infine, viene disposta la cessazione dall'incarico dei Commissari straordinari per le ZES e l'automatica cessazione anche degli incarichi dirigenziali già conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari i quali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, trasmetteranno, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 11 (*Piano strategico della ZES Unica*)

L'intervento normativo si propone, in coerenza con il programma di Governo, di stabilire il contenuto del Piano strategico della ZES Unica, con il quale è definita, anche in coerenza al PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica.

Articolo 12 (*Portale web della ZES Unica*)

L'intervento normativo propone, in coerenza con il programma di Governo, l'istituzione, presso la Struttura di missione per la ZAS, del portale web della ZES unica e disciplina le informazioni che il portale deve contenere inerenti a tutti i dati sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES.

Articolo 13 (*Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES*)

L'intervento normativo propone, in coerenza con il programma di Governo, l'istituzione dello sportello presso la Struttura di missione per la ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES.

Articolo 14 (*Procedimento unico*)

L'intervento normativo si propone, in coerenza con il programma di Governo, di introdurre il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive all'interno dell'area della ZES unica.

Articolo 15 (*Autorizzazione unica*)

L'intervento normativo si propone, in coerenza con il programma di Governo, di introdurre e disciplinare il provvedimento autorizzatorio unico per l'avvio delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Articolo 16 (*Credito d'imposta ZES Unica*)

L'intervento normativo ha lo scopo di sviluppare e potenziare, nell'ambito della nuova ZES Unica, gli effetti positivi prodotti dal vigente credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES. In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- ✓ estensione della platea di imprese beneficiarie dell'agevolazione prevista per le attuali ZES, in favore delle imprese (piccole, medie e grandi) operanti su tutto il territorio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- ✓ innalzamento delle attuali intensità di aiuto (ad oggi riferite alla precedente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021) ai massimi concedibili, utilizzando i più favorevoli massimali ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 oggi in vigore;
- ✓ innalzamento della taglia finanziaria massima degli investimenti agevolabili sino a 100 milioni di euro, senza distinzioni in base alle dimensioni d'impresa. La taglia massima corrisponde all'importo attualmente previsto per le ZES (100 milioni di euro) e comporta un incremento dei limiti massimi attualmente previsti per il credito d'imposta nel Mezzogiorno per ciascun progetto di investimento (3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese);
- ✓ ampliamento degli interventi agevolabili, con l'introduzione dell'acquisto di terreni e dell'acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio delle regioni del Mezzogiorno sopra richiamate (disposizione attualmente prevista solo per il credito d'imposta nelle ZES), fermo restando che il valore dei terreni e

degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;

- ✓ estensione alla ZES unica della impostazione (agevolazione fiscale, utilizzabile in compensazione) già adottata dal 2016 per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Articolo 17 (*Disposizioni in materia di investimenti*)

La disposizione prevede lo slittamento del termine stabilito ex lege per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, disciplinato ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 516 e 516-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 20217, n. 205. La proroga del suindicato termine si rende necessaria in quanto, in sede di Conferenza unificata Stato Regioni del 2 agosto 2023, le amministrazioni interessate hanno ritenuto il termine eccessivamente breve, stante la necessità, ai fini della trasmissione della documentazione al MIT, di procedere al recepimento della Direttiva europea relativa alle acque destinate al consumo umano e del nuovo Regolamento comunitario per il riutilizzo a fini irrigui delle acque depurate, nonché di quanto richiesto in materia dal Commissario nazionale per l'emergenza idrica.

Inoltre, garantisce l'attuazione degli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR e a supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali; a tal fine, si prevede la possibilità di SACE S.p.A. di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, dando comunicazione dei medesimi e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito. Infine, disciplina la destinazione degli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato.

Articolo 18 (*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR*)

La disposizione mira a rafforzare l'integrazione delle politiche di coesione con le risorse del PNRR. In particolare, modifica i commi 12 e 14 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR; con la modifica del comma 12 viene innalzato da 30.000 fino a 50.000 euro il compenso annuo lordo previsto per gli incarichi conferiti, a titolo non esclusivo, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione; con la modifica del comma 14 si prevede che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 19 novembre 2014, siano mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.

Articolo 19 (*Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

L'articolo in esame è finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nell'attuazione delle politiche di coesione di tipo territoriale, nonché a rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione di coordinamento dei fondi strutturali. Ciò nell'ottica di colmare i deficit delle amministrazioni del Mezzogiorno nella capacità di realizzare investimenti e interventi in considerazione dell'attuale modesta velocità di assorbimento delle risorse comunitarie e, più in generale, la difficoltà a ridurre

significativamente i divari tra territori che, semmai, sono, in alcuni casi, addirittura aumentati. Tale rafforzamento avviene mediante l'assunzione, a decorrere dall'anno 2024, di 2.200 unità di personale non dirigenziale (di cui 71 destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 22 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

L'articolo in esame predispone il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni del presente decreto e la precedente disciplina delle ZES; introduce, inoltre, disposizioni transitorie nelle more del concreto avvio del nuovo sistema della ZES Unica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione*)

Il quadro normativo di riferimento è innanzitutto costituito dall'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), che disciplina i criteri e le procedure di programmazione degli utilizzi delle risorse del Fondo per il ciclo 2021-2027, integralmente riformulato dalla disposizione in commento.

Oltre alla norma sopra citata rilevano altresì:

- ✓ l'articolo 1, comma 54, della medesima legge n. 178/2020, a tenore del quale il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027;
- ✓ l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 2 (*Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027*)

La norma è finalizzata a completare il nuovo quadro normativo introdotto in materia di programmazione ed utilizzo delle risorse di cui al Fondo FSC 2021-2027, ponendosi in diretto collegamento con l'articolo 1 del nuovo decreto-legge. Pertanto, la normativa di riferimento è il medesimo articolo 1, comma 178, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), illustrato in relazione all'articolo 1, al quale si rinvia integralmente.

Articolo 3 (*Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione*)

La normativa di riferimento della disposizione in esame, che pone l'obbligo in capo alle Regioni di garantire l'evidenza contabile, oltre alle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, anche delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rappresentata dallo stesso articolo 5, l. n. 183/1987, che istituisce, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il predetto fondo di rotazione.

Articolo 4 (*Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio*)

L'articolo garantisce il tracciamento dell'utilizzazione delle risorse destinate alle politiche di coesione, onerando le Amministrazioni titolari di risorse per la coesione dell'alimentazione del sistema informatico «ReGiS». Pertanto, la normativa di riferimento è la seguente:

- ✓ articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020, istitutivo del predetto sistema informatico di monitoraggio;

- ✓ articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che demanda ad un apposito accordo di collaborazione stipulato tra Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la precisazione delle modalità di utilizzazione del sistema ReGiS.

Articolo 5 (*Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione*)

In relazione alla disposizione in esame, non si rilevano norme di riferimento da evidenziare.

Articolo 6 (*Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che regola le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

Articolo 7 (*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 8 (*Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 30 dicembre 2020, n. 178; il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 9 (*Istituzione Zona Economica Speciale SUD – ZES UNICA*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12.

Articolo 10 (*Organizzazione della ZES Unica*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento risiede sostanzialmente nel:

- ✓ decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- ✓ decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 11 (*Piano strategico della ZES Unica*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento risiede sostanzialmente nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento le zone economiche speciali (ZES).

Articolo 12 (*Portale web della ZES Unica*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento risiede sostanzialmente nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento le zone economiche speciali (ZES).

Articolo 13 (*Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento risiede sostanzialmente nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale

sono state introdotte nel nostro ordinamento le zone economiche speciali (ZES), e nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale sono stati attivati gli sportelli unici digitali.

Articolo 14 (*Procedimento unico*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento risiede sostanzialmente nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento le zone economiche speciali (ZES).

Articolo 15 (*Autorizzazione unica*)

Il quadro normativo nazionale di riferimento risiede sostanzialmente nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento le zone economiche speciali (ZES).

Articolo 16 (*Credito d'imposta ZES Unica*)

Attraverso la misura in esame si intende proseguire nell'azione di rilancio del Mezzogiorno, sostenendo, in particolare, le attività di investimento delle imprese. I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, con specifico riferimento a quelle ubicate nei territori ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In particolare, nell'ambito dell'istituita ZES unica del Mezzogiorno, si prevede l'unificazione e il potenziamento delle vigenti misure relative al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 98 a 108, e al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 art. 5 (in scadenza al 31 dicembre 2023), al fine di consentire la concessione, per il 2024, del nuovo regime agevolativo. Il presente intervento normativo è stato proposto a seguito della valutazione effettuata sulle misure agevolative vigenti, a cura dei competenti uffici della Banca d'Italia in qualità di valutatore indipendente (documenti: "Valutazione dell'impatto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel periodo 2016-2020" e "Valutazione dell'impatto del credito di imposta per gli investimenti del Mezzogiorno nel biennio 2016-2017"). La valutazione ha fornito una stima dell'impatto della misura sulle immobilizzazioni materiali, sul numero di dipendenti nel periodo analizzato e su alcuni indicatori di performance, limitatamente alle sole società di capitali. L'analisi ha evidenziato che la misura ha prodotto effetti positivi diretti, in termini di incremento degli investimenti, ed indiretti sull'occupazione, suggerendo l'efficacia della stessa nello stimolare investimenti in beni materiali e nel generare nuova occupazione. Gli effetti della misura risultano concentrati sulle imprese di minore dimensione. In riferimento al periodo 2016-2020, si confermano gli effetti positivi sull'incremento degli investimenti e dell'occupazione mentre si riduce, pur restando positivo, il moltiplicatore di impatto del volume complessivo degli investimenti addizionali generati dal credito d'imposta, che risulta pari a circa il doppio del costo pubblico della misura nel biennio 2016-2017 e si attesta a circa 1,1 nel periodo 2016-2020.

Articolo 17 (*Disposizioni in materia di investimenti*)

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito della definizione e aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, previsto dall'articolo 1 commi 516 e 516-bis della legge 205 del 27 dicembre 2017. L'attuale disciplina è contenuta nel decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022, emanato in attuazione del suindicato comma 516-bis. Il comma 1 della disposizione prevede la proroga del termine

stabilito ex lege per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione necessaria alla redazione del Piano.

Articolo 18 (*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR*)

Il quadro normativo di riferimento è individuabile nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 19 (*Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

L'articolo in esame autorizza, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2024, di 2.200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma si pone l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle suindicate regioni ed enti locali nell'attuazione delle politiche di coesione di livello territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione di coordinamento dei fondi strutturali.

Articolo 22 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

Il comma 1, incide sul decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12 (ovvero la vigente disciplina delle ZES) e provvede:

- all'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, delle norme ritenute non più attuali alla luce dalle disposizioni del presente decreto;
- ad effettuare le opportune modifiche formali alle disposizioni ritenute compatibili.

Il comma 2, al fine di garantire l'avvio delle iniziative imprenditoriali nell'area della ZES Unica nelle more della concreta operatività della Struttura di missione, prevede l'applicazione, alle istanze presentate successivamente al 1° gennaio 2024, del procedimento autorizzatorio unico previsto dal presente decreto e la provvisoria ultrattività dei Commissari straordinari per le ZES attualmente operativi, che svolgeranno, in via temporanea, le funzioni demandate alla Struttura di missione.

Il comma 3 prevede, per le finalità di cui al comma 2, che a far data dal 1° gennaio 2024:

- a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
- b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati nella lettera c);
- c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica - Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

Il comma 4 prevede che, alla data del 31 dicembre 2023, restano ferme per le imprese beneficiarie, le agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (benefici fiscali e semplificazioni), nonché le altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle ZES come definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto - legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. La riduzione IRES del 50% prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle ZES come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 123, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione*)

La norma in esame provvede a riformulare, in via integrale, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché, parzialmente, l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, già ampiamente illustrati nei paragrafi che precedono ed ai quali, pertanto, si rinvia.

Articolo 2 (*Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027*)

La norma non incide su leggi o regolamenti vigenti.

Articolo 3 (*Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione*)

La norma non incide su leggi o regolamenti vigenti.

Articolo 4 (*Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio*)

La norma non incide su leggi o regolamenti vigenti.

Articolo 5 (*Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione*)

La norma non incide su leggi o regolamenti vigenti.

Articolo 6 (*Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo*)

La norma modifica i commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e l'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 (*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*)

La norma non incide su leggi o regolamenti vigenti.

Articolo 8 (*Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 9 (*Istituzione Zona Economica Speciale SUD - ZES UNICA*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 10 (*Organizzazione della ZES Unica*)

L'intervento normativo sopprime il comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e novella il comma 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 11 (*Piano strategico della ZES Unica*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 12 (*Portale web della ZES Unica*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 13 (*Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 14 (*Procedimento unico*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 15 (*Autorizzazione unica*)

L'intervento normativo modifica il decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Articolo 16 (*Credito d'imposta ZES Unica*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 17 (*Disposizioni in materia di investimenti*)

L'intervento normativo modifica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 18 (*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR*)

L'intervento normativo modifica il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 19 (*Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 22 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

L'intervento normativo incide sul decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12; sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178; sul decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Nel presente decreto-legge non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Nel presente decreto-legge non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente decreto-legge risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione*)

Il presente decreto-legge non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il presente decreto-legge risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articolo 1 (Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione)

La disposizione in oggetto provvede a riformulare, integralmente, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché, parzialmente, l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, già ampiamente illustrati nei paragrafi che precedono ed ai quali, pertanto, si rinvia.

Articolo 2 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 3 (Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo)

La disposizione novella i commi 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e il comma 7-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 8 (Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 9 (Istituzione Zona Economica Speciale SUD - ZES UNICA)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 10 (Organizzazione della ZES Unica)

La norma novella il comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 11 (Piano strategico della ZES Unica)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 12 (Portale web della ZES Unica)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 13 (Sportello Unico Digitale ZES - S.U.D. ZES)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 14 (Procedimento unico)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 15 (Autorizzazione unica)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 16 (Credito d'imposta ZES Unica)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 18 (*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR*)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 19 (*Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 22 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

La norma novella l'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La disposizione in esame non prevede l'adozione di atti successivi attuativi, ad eccezione dei seguenti articoli:

Articolo 10 (*Organizzazione della ZES Unica*)

La disposizione in esame prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 16 (*Credito d'imposta ZES Unica*)

La disposizione in esame prevede l'adozione, entro il 30 dicembre 2023, di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare, per l'anno 2024, il limite di spesa complessivo relativo al credito di imposta, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime.

Articolo 19 (*Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

L'articolo demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse, la definizione dei criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale ed individua i relativi limiti di spesa.

Articolo 22 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

Il comma 5 della disposizione in esame prevede che il MEF è autorizzato ad adottare propri decreti per effettuare le occorrenti variazioni di bilancio necessarie ad attuare il presente decreto, il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: schema di decreto-legge recante: “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.*”

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**Articoli 14 (Procedimento unico) e 15 (Autorizzazione unica)**

Le disposizioni in commento introducono un procedimento unitario semplificato finalizzato all’adozione del provvedimento di autorizzazione unica per l’avvio delle attività economiche all’interno dell’area della nuova ZES unica. Trattasi di procedura semplificata già regolamentata con riferimento al vigente sistema delle ZES e al relativo regime commissariale. L’adozione di un provvedimento unico e accelerato è strumentale a garantire un’effettiva e rapida infrastrutturazione delle aree del Mezzogiorno ricomprese nell’ambito della nuova ZES unica. Nello specifico, l’art. 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica – cui non trova applicazione la SCIA – siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata su istanza di parte, in base alla procedura di cui al successivo articolo 15, nel rispetto delle normative vigenti in materia di VIA. L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. Non è consentito il frazionamento del procedimento per l’acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. In ottica acceleratoria si prevede (art. 14, comma 2) che i progetti inerenti alle attività economiche all’interno della ZES unica, siano dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A fini ulteriormente acceleratori si prevede, altresì, che ogni Regione ricompresa nell’ambito della ZES unica trasmetta al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2024, una proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. Lo specifico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica è descritto nell’articolo 15. Al comma 1 viene stabilito che le imprese che intendano avviare attività produttive all’interno della ZES unica sono tenute a presentare apposita istanza allo Sportello unico S.U.D. ZES, corredata della relativa documentazione ed eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Il comma 3 prevede che lo Sportello unico S.U.D. ZES possa richiedere un supplemento istruttorio, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza e previa verifica della completezza documentale. Al fine di consentire al soggetto istante di far fronte alla richiesta di integrazione, è attribuita a questi la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito la domanda si intende respinta. Il comma 4, prevede che, entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES sia tenuta ad indire la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 14-bis, della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990. Il comma 5 precisa il contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, la quale:

- ✓ sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto;
- ✓ ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento;
- ✓ comprende la valutazione di impatto ambientale (VIA) e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Il comma 6 disciplina la peculiare ipotesi in cui il progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale e trovi applicazione l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di provvedimento

autorizzatorio unico regionale (c.d. “PAUR”). Stante la già rammentata rilevanza degli interventi da attuare all’interno dell’area della ZES unica, è sempre prevista la partecipazione anche di un rappresentante della Struttura di Missione ZES. Inoltre, nei casi predetti, si introduce un procedimento *ad hoc* diretto ad una rapida composizione di eventuali valutazioni contrastanti tra amministrazioni emerse in seno alla Conferenza di servizi, che abbiano condotto a un diniego dell’autorizzazione. In tali ipotesi, si prevede che il Coordinatore della Struttura di Missione ZES possa chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. Successivamente al deferimento, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro 10 giorni, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all’esito della suddetta riunione l’intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede l’inserimento della questione all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine, al fine di raggiungere l’intesa. Infine, a fini acceleratori, è previsto che l’intera procedura descritta dal comma in esame debba svolgersi nel termine massimo di 60 giorni.

Il comma 7 estende l’applicabilità della disciplina dell’autorizzazione unica di cui ai commi da 1 a 6, agli interventi aventi ad oggetto opere od attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. Il comma 8 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 10, comma 8, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198, relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8 - bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Articolo 16 (Credito d’imposta ZES unica)

L’articolo in esame prevede la modifica e la proroga della vigente misura relativa al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES (in scadenza al 31 dicembre 2023) per adeguarla alla istituzione della ZES unica nel Mezzogiorno, al fine di consentire, a seguito degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, di attuare il regime senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, nel limite di spesa definito ad esito delle procedure di cui al comma 6. Pertanto, con le misure introdotte dalla disposizione in commento si intende unificare le suddette misure agevolative, ad oggi vigenti. In particolare, il credito di imposta per investimenti nelle ZES, istituito dall’articolo 5, comma 2, del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, costituisce un’applicazione specifica del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 commi 98-108 della Legge n. 208/2015, volta ad agevolare gli investimenti effettuati negli specifici ambiti territoriali facenti parte delle ZES istituite nelle regioni del Mezzogiorno. L’obiettivo di fondo è, pertanto, quello di adeguare l’operatività di tali misure e consolidarne, di conseguenza, l’impatto nell’ambito della nuova ZES unica, al fine di consentire, a seguito degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, di attuare il regime agevolativo anche nell’annualità 2024, tenuto conto anche dell’efficacia dei vigenti strumenti agevolativi e del gradimento manifestato dalle imprese beneficiarie. In tal senso, si intende anche allargare il novero dei beneficiari dell’agevolazione a tutti gli operatori economici (ivi incluse le PMI) presenti sul territorio del Mezzogiorno, sul quale si estende l’area di operatività della nuova ZES unica, con contestuale potenziamento della misura, tramite l’innalzamento delle intensità degli aiuti concedibili e l’ampliamento degli interventi oggetto di agevolazione. Dall’introduzione della nuova misura agevolativa, parametrata alla nuova struttura della ZES unica, ci si attende, del tutto ragionevolmente ed in continuità con i benefici effetti riscontrati a seguito dell’operatività delle misure ad oggi vigenti nei territori ZES, una positiva incidenza in termini di sviluppo delle attività d’impresa nonché di incremento dell’occupazione nei territori delle regioni del Mezzogiorno del Paese.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti) – comma 1 competenza MIT

Il comma 1 prevede lo slittamento del termine stabilito per la presentazione, da parte dei soggetti proponenti (Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, Autorità di bacino distrettuali e Enti di Governo d’Ambito), della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (di seguito anche “Piano”), così come disciplinato ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 516 e 516-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2021, n. 205 ss.mm.ii.

Nel dettaglio, infatti, il citato articolo 1, comma 516-bis ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito anche MIT), di concerto con i Ministri della transizione

ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano.

In attuazione di tale previsione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dunque emanato il decreto interministeriale n. 350/2022, il quale, all'articolo 2, comma 3 ha previsto che, entro i successivi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la definizione e l'aggiornamento del Piano, le Autorità di bacino distrettuali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di Governo d'Ambito trasmettono allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dighe, le relative informazioni e la documentazione necessaria alla redazione del Piano medesimo.

Per l'anno 2023, in attuazione della precitata normativa (primaria e attuativa) la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle proposte di interventi per la redazione del Piano, in data 21 giugno 2023, determinando, in attuazione della precitata disposizione, il termine per la trasmissione al MIT della relativa documentazione alla data del 20 settembre 2023. Con nota presentata in sede di Conferenza unificata Stato Regioni del 2 agosto 2023, tuttavia, le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto il termine sopra indicato come eccessivamente breve, stante il necessario adeguamento della propria attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione al MIT della documentazione prevista dall'articolo 2, comma 3 del decreto interministeriale precitato, al recepimento della Direttiva europea relativa alle acque destinate al consumo umano e del nuovo Regolamento comunitario per il riutilizzo a fini irrigui delle acque depurate, nonché a quanto richiesto in materia dal Commissario nazionale per l'emergenza idrica. È stata fatta, dunque, richiesta al Governo di proroga del termine su indicato al 31 ottobre 2023. Alla luce di tali necessità, si rende pertanto necessaria una proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto interministeriale precitato, per il solo anno 2023, dal 20 settembre al 30 ottobre.

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Le analisi effettuate nell'ultimo decennio sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni - sia attraverso informazioni di tipo statistico e amministrativo sia attraverso analisi e studi di caso - mettono in luce la presenza di molteplici deficit nella capacità di realizzare investimenti e interventi. Tali criticità e/o fragilità appaiono, seppure in maniera differenziata tra i vari contesti territoriali, sicuramente più accentuate nel Mezzogiorno.

Esse sono ampiamente messe in evidenza dalla bassa capacità realizzativa degli interventi (dalla progettazione, all'esecuzione, alla valutazione) da cui consegue la modesta velocità di assorbimento delle risorse comunitarie e, più in generale, se si guarda ai risultati degli investimenti/interventi, la difficoltà a ridurre significativamente i divari tra territori che, semmai, sono, in alcuni casi, addirittura aumentati.

Questo deficit di capacità amministrativa comporta, inoltre, ritardi e dispersione di risorse (a tutti i livelli) se interfacciato alla crescente complessità dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e delle stesse procedure amministrative, in particolare quelle riferite alla efficienza ed efficacia della spesa pubblica.

L'articolo in esame è pertanto finalizzato a potenziare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le risorse umane a disposizione delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, per l'attuazione delle politiche di coesione di tipo territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento nazionale. Quanto sopra, al fine di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle predette regioni ed enti territoriali nell'attuazione delle politiche di coesione di livello territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione di coordinamento dei fondi strutturali.

In particolare, detto rafforzamento avviene mediante l'assunzione di 2.200 funzionari (di cui 71 unità destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) a tempo indeterminato, differenziate tenendo conto delle potenzialità attuative, la dimensione e le differenti dotazioni di capacità amministrative già in essere dei singoli enti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articoli 14 (Procedimento unico) e 15 (Autorizzazione unica)

Gli articoli in esame intervengono a livello procedurale sull'iter di rilascio dell'autorizzazione unica con la finalità di semplificare ed agevolare la realizzazione dei progetti economici da avviare nell'ambito della nuova

area della ZES unica che comprende tutte le Regioni del Mezzogiorno. L'obiettivo è quello di semplificare l'iter amministrativo e burocratico per il rilascio dei titoli abilitativi necessari all'avvio di attività economiche e favorire la tempestiva attuazione dei progetti nel Sud del Paese, facilitando l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, e recuperando i ritardi di sviluppo nelle Regioni del Sud. Come è noto, infatti, le Regioni del Mezzogiorno scontano forti rallentamenti nella crescita dovuti a ritardi infrastrutturali, a bassi tassi di occupazione rispetto alla media nazionale ed europea, che si rispecchia anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, le quali hanno maggiori difficoltà, rispetto al resto d'Italia, a riscontrare tempestivamente le richieste di cittadini e utenti. Da questo punto di vista si comprende come la semplificazione procedimentale introdotta con gli articoli *de quibus*, finalizzata a un rapido insediamento di attività economiche nell'area dell'intero meridione, vada incontro a queste esigenze di accelerazione e snellimento burocratico al fine di garantire una risposta tempestiva dell'Amministrazione alle istanze degli operatori economici, con l'obiettivo non secondario di recuperare lo svantaggio competitivo che caratterizza il nostro Paese rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea.

Nello specifico, si prevede, ai fini acceleratori, che l'istruttoria del procedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione unica avvenga nell'ambito della conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge sul procedimento amministrativo, in cui tutte le amministrazioni coinvolte sono tenute a partecipare e a rilasciare le determinazioni di competenza. La determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Articolo 16 (Credito d'imposta ZES unica)

Nonostante alcuni segnali positivi di ripresa nel biennio 2021-2022, i ritardi del Mezzogiorno in termini di livelli di reddito e occupazione rispetto alle medie nazionali ed europee rimangono preoccupanti. Attraverso la misura in esame si intende, pertanto, proseguire nell'azione di rilancio del Mezzogiorno, sostenendo, in particolare, le attività di investimento delle imprese.

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, con specifico riferimento a quelle ubicate nei territori ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

In particolare, nel quadro del più ampio intervento normativo concernente l'istituzione della ZES unica del Mezzogiorno, si prevedono l'unificazione e il potenziamento delle vigenti misure relative al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 98 a 108 e successive modificazioni e al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 art. 5 (in scadenza al 31 dicembre 2023), per adeguarne l'operatività e consolidarne l'impatto nell'ambito della nuova ZES unica, al fine di consentire, a seguito degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, di attuare il regime agevolativo nell'annualità 2024.

Alla base dell'analisi che ha condotto a proporre l'intervento normativo, è stato possibile fare riferimento alla valutazione d'impatto svolta in merito alla citata misura vigente relativa al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Tale misura costituisce un grande regime di sostegno ai sensi della normativa dell'UE sugli aiuti di Stato ed è pertanto soggetta all'approvazione di un piano di valutazione da parte della Commissione europea. In questo contesto, è stata predisposta una valutazione della misura vigente a cura dei competenti uffici della Banca d'Italia in qualità di valutatore indipendente (documenti: "Valutazione dell'impatto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel periodo 2016-2020" e "Valutazione dell'impatto del credito di imposta per gli investimenti del Mezzogiorno nel biennio 2016-2017").

La valutazione ha fornito una stima dell'impatto della misura sulle immobilizzazioni materiali, sul numero di dipendenti nel periodo analizzato e su alcuni indicatori di performance, limitatamente alle sole società di capitali. L'analisi ha evidenziato che la misura ha prodotto positivi effetti diretti in termini di incremento degli investimenti ed indiretti sull'occupazione, suggerendo l'efficacia della stessa nello stimolare investimenti in beni materiali e nel generare nuova occupazione. Gli effetti della misura risultano concentrati sulle imprese di minore dimensione. In riferimento al periodo 2016-2020, si confermano gli effetti positivi sull'incremento degli investimenti e dell'occupazione mentre si riduce, pur restando positivo, il moltiplicatore di impatto del volume complessivo degli investimenti addizionali generati dal credito d'imposta, che risulta pari a circa il doppio del costo pubblico della misura nel biennio 2016-2017 e si attesta a circa 1,1 nel periodo 2016-2020.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito della definizione e aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, come previsto dall'articolo 1 commi 516 e 516bis della legge 205 del 27 dicembre 2017. La attuale disciplina del contesto indicato è contenuta nel decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022, emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 516bis della legge su indicata. In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ha previsto i termini da rispettare nella emanazione del Piano Nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico e, nel maggiore dettaglio, il comma 3 della citata norma ha previsto che, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione di un apposito avviso, a cura del Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, le Autorità di bacino distrettuali, ovvero le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti di Governo d'Ambito, trasmettano in qualità di soggetti proponenti l'elenco degli interventi, in ordine di priorità, per i quali intendono proporre l'inserimento nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del MIT, in data 21 giugno 2023, sono state fornite le istruzioni per procedere alla trasmissione delle proposte, definendo, quale termine ultimo per la suddetta trasmissione, la data del 20 settembre 2023. In data 2 agosto 2023, nel corso della seduta della Conferenza Stato Regioni è stata segnalata una criticità relativamente al rispetto del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022. In particolare, tale criticità è stata rinvenuta nella difficoltà di conseguire una interlocuzione completa tra tutti i soggetti e le amministrazioni coinvolti nella predisposizione delle proposte, preliminare e necessaria alla presentazione delle proposte stesse. Stessa criticità è stata segnalata anche dalle Autorità di bacino distrettuali e dagli Enti di Governo d'Ambito con note ricevute dalla Direzione dighe del MIT nei mesi di agosto e settembre 2023. La previsione di un termine maggiore rispetto a quanto normativamente previsto (90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso), consentirebbe ai soggetti proponenti di presentare delle proposte maggiormente in linea con le finalità, i requisiti e le condizioni previste dal decreto interministeriale n. 350/2022; in tal modo aumenterebbe la possibilità di giungere alla definizione del Piano con una fedele e completa ricognizione delle esigenze infrastrutturali dell'intero territorio nazionale, nonché la verosimile possibilità di procedere ad una veridica ricognizione dei fabbisogni economici e finanziari necessari alla realizzazione di opere di alto valore strategico per il Paese. Deve, pertanto, ritenersi necessario procedere ad una modifica normativa che consenta in tempi brevissimi, stante l'approssimarsi della scadenza attualmente prevista per il 20 settembre 2023, di prorogare il detto termine, consentendo ai soggetti proponenti, di poter provvedere alla presentazione delle proposte necessarie alla definizione del Piano. Con riferimento al numero di potenziali soggetti destinatari della modifica normativa in esame, si rileva che i soggetti coinvolti sono quelli definiti dal decreto interministeriale n. 350/2022, nonché dal relativo avviso pubblicato in data 21 giugno 2023.

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'esperienza della Programmazione 2014-2020 e le analisi realizzate a livello europeo (es. Country Report 2019, 2020) e nazionale sulla capacità amministrativa evidenziano come nella Pubblica Amministrazione italiana permangano elementi di debolezza su cui intervenire per garantire una migliore qualità dei servizi offerti alle diverse tipologie di destinatari. In particolare, i persistenti deficit di competenze professionali interne alle PA, sia di natura progettuale sia gestionale, influiscono negativamente sulla possibilità di intervenire efficacemente per recuperare i ritardi di sviluppo nelle Regioni del Sud.

Inoltre, le persistenti debolezze nella capacità operativa della PA condizionano anche la possibilità di stimolare la competizione sulla qualità dei servizi e di promuovere innovazione sociale e tecnica nella gestione delle politiche per la coesione. Lo sviluppo di un mercato competitivo di beni pubblici risente, inoltre, della disponibilità e distribuzione disomogenee di infrastrutture digitali a livello territoriale che, soprattutto al Sud, limitano il potenziale competitivo dei mercati locali di beni e servizi.

Il problema risulta ancora più accentuato presso gli Enti territoriali che costituiscono in Italia il livello di governo più prossimo al cittadino e, pertanto, nel sistema di governance multilivello, rappresentano un nodo cruciale per la tenuta economica e sociale del Paese su cui occorre investire in maniera prioritaria. Nonostante essi abbiano avuto il merito di garantire un presidio a sostegno del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, la progressiva riduzione delle risorse e alcuni elementi di debolezza strutturali (es. blocco del turn over degli organici) impattano in maniera significativa, ancora oggi, sul loro funzionamento ordinario. Inoltre, il governo del territorio risulta frammentato: dei quasi 8 mila Comuni italiani circa il 70% ha meno di 5 mila abitanti e nelle Regioni MS, che rappresentano il territorio principale di applicazione del PN CapCoe, i Comuni sono ben 2.245. Questa configurazione territoriale così specifica porta con sé inevitabili conseguenze in termini di qualità dei servizi erogati e di livello della capacità amministrativa, utile allo sviluppo economico e sociale ed a un efficace attuazione delle politiche di coesione. A incidere di più sul rendimento amministrativo degli Enti

territoriali sembra essere, soprattutto, la dimensione economica (reddito imponibile pro-capite degli abitanti). Se, da un lato, è vero che non basta avere risorse finanziarie sufficienti per garantire il buon funzionamento di tutti i compiti assegnati agli Enti territoriali dalla normativa, è vero anche che quelli meno dotati di risorse tendono ad avere performance peggiori. Tra i 109 Comuni capoluogo di provincia, quelli con reddito imponibile più basso sono tutti del Sud (25) e 4 di essi sono al di sotto dei 10 mila euro annui pro-capite. Riguardo al personale, oltre alla scarsa disponibilità di risorse umane professionalmente adeguate, rilevata in questi anni da tutte le principali analisi sullo stato della PA, si segnala una persistente difficoltà nella mappatura dei titoli di laurea dei dipendenti e delle funzioni cui questi ultimi sono assegnati.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

Articoli 14 (*Procedimento unico*) e 15 (*Autorizzazione unica*)

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dei due articoli in commento è quello di intervenire a livello procedurale sull'iter di rilascio dell'autorizzazione unica con la finalità di semplificare ed agevolare la realizzazione dei progetti economici da avviare nell'ambito della nuova area della ZES unica. La *ratio* delle due disposizioni è quella di semplificare l'iter amministrativo e burocratico per il rilascio dei titoli abilitativi necessari all'avvio di attività economiche e favorire la tempestiva attuazione dei progetti nel Sud del Paese, facilitando l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, e recuperando i ritardi di sviluppo nelle Regioni del Sud.

2.2 Indicatori

- ✓ Numero di istanze presentate
- ✓ Numero di autorizzazioni uniche rilasciate

Articolo 16 (*Credito d'imposta ZES unica*)

2.1 Obiettivi generali e specifici

Allo scopo di razionalizzare l'operatività dell'incentivo anche in ragione delle citate risultanze valutative, nonché di consolidare e di sviluppare ulteriormente gli effetti positivi prodotti dall'attuazione del vigente credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, considerando inoltre l'ampio gradimento delle imprese per uno strumento consolidato e di cui è nota l'operatività, l'intervento normativo intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- ✓ estensione della platea di imprese beneficiarie dell'agevolazione prevista per le attuali ZES nell'ambito della nuova ZES unica, con il superamento della perimetrazione ZES e l'allargamento dell'agevolazione, come potenziata, in favore delle imprese (piccole, medie e grandi) operanti su tutto il territorio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- ✓ potenziamento della misura, innalzando le attuali intensità di aiuto (ad oggi riferite alla precedente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021) ai massimi concedibili ed utilizzando i più favorevoli massimali ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 oggi in vigore;
- ✓ innalzamento della taglia finanziaria massima degli investimenti agevolabili sino a 100 milioni di euro, senza distinzioni in base alle dimensioni d'impresa. La taglia massima corrisponde all'importo attualmente previsto per le ZES (100 milioni di euro) e comporta un incremento dei limiti massimi attualmente previsti per il credito d'imposta nel Mezzogiorno per ciascun progetto di investimento (3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese);
- ✓ ampliamento degli interventi agevolabili, con l'introduzione dell'acquisto di terreni e dell'acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio delle regioni del Mezzogiorno sopra richiamate (disposizione attualmente prevista solo per il credito d'imposta nelle ZES), fermo restando che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- ✓ estensione alla ZES unica della impostazione (agevolazione fiscale, utilizzabile in compensazione) già adottata dal 2016 per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

2.2 Indicatori

La verifica della realizzazione degli obiettivi della misura potrà essere effettuata prioritariamente sulla base del tasso di crescita delle immobilizzazioni materiali delle imprese del Mezzogiorno e, in via indiretta, sulla base del tasso di crescita del numero di dipendenti.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti)**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Obiettivo generale della disposizione di cui al comma 1 è quello di garantire adeguata tempistica per l'istruttoria tecnica finalizzata alla redazione della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui ai commi 516 e 516-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Obiettivo specifico della disposizione è quello di aumentare la finestra temporale da 90 a 130 giorni per la trasmissione delle proposte per la definizione e l'aggiornamento del Piano, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di Governo d'Ambito.

2.2 Indicatori

Gli indicatori sono rappresentati dal numero delle proposte pervenute da parte delle Autorità di bacino distrettuali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di Governo d'Ambito.

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi della misura riguardano il miglioramento della capacità gestionale e attuativa degli Enti locali e delle Amministrazioni regionali ottemperando alla fisiologica e strutturale carenza di organico indispensabile per la realizzazione degli investimenti in tema di Politiche di Coesione. La logica di intervento della disposizione, avendo constatato per il passato l'insufficienza di soli interventi di assistenza a tempo determinato, ha previsto - come scelta strategica strutturante - di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione al fine di agire in direzione della crescita della capacità amministrativa a livello locale, attraverso la realizzazione di progettualità della Politica di Coesione che favoriscano economie di scala, sviluppando pratiche collaborative tra organizzazioni e istituzioni situate in differenti snodi strategici della filiera attuativa.

2.2 Indicatori

- ✓ Approvazione di 7 Piani di Azione Regionali che comprendono un piano di assegnazione delle risorse umane ed un avviso pubblico di selezione;
- ✓ Il raggiungimento di almeno 290 Amministrazioni locali (Comuni delle regioni interessate) destinatarie dell'iniziativa di assunzione e impiego del personale;
- ✓ Almeno 1800 assunzioni di personale pubblico;
- ✓ Miglioramento della capacità di spesa dei fondi FESR e della % di progetti realizzati su quelli finanziati nella programmazione 2021-27 rispetto a quella 2014-20.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**Articoli 14 (Procedimento unico) e 15 (Autorizzazione unica)****3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Le disposizioni in commento potranno garantire la semplificazione procedurale e l'accelerazione nel rilascio dei provvedimenti autorizzatori da parte delle Amministrazioni, aumentando al contempo il grado di soddisfazione delle imprese e favorendo l'indotto economico nell'ambito della nuova area della ZES unica.

In particolare l'adozione di un iter semplificato e accelerato per il rilascio dei titoli abilitativi necessari all'esercizio delle attività economiche potrà consentire di recuperare parte dei ritardi strutturali che caratterizzano le Regioni del Mezzogiorno, stimolando la crescita e l'occupazione e, in linea più generale, attivare un trend positivo di sviluppo con impatti economici e sociali per l'intera popolazione. L'obiettivo immediato è quello di favorire il tempestivo riscontro da parte delle Amministrazioni alle istanze degli operatori economici superando le attuali lungaggini procedurali e garantendo un immediato snellimento burocratico che da sempre costituiscono forti elementi di criticità dell'azione amministrativa causando uno svantaggio competitivo delle imprese nazionali al cospetto dei competitors europei.

3.2 Impatti specifici**A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Le disposizioni in esame producono effetti diretti in particolare sulle micro e PMI. Tali imprese infatti, disponendo di limitate unità di personale, potranno maggiormente trarre vantaggio dallo snellimento burocratico introdotto con gli articoli in commento, in quanto la semplificazione amministrativa consentirà alle stesse un risparmio in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali connesso all'iter semplificato e accelerato per ottenere l'autorizzazione unica prodromica all'avvio di un'attività economica

In generale dalla semplificazione procedimentale discenderà nell'area del Mezzogiorno del Paese una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e, nel contempo, non può escludersi lo spiegamento di effetti "indiretti" di segno positivo per l'intera collettività, in relazione all'indotto economico che si auspica di incrementare nell'area di riferimento legato ai progetti economici da avviare e realizzare in un arco temporale di breve e medio periodo.

B. Effetti sulla concorrenza

Considerate le tipologie dei destinatari delle disposizioni in commento (Amministrazioni e imprese), può sostenersi che l'intervento normativo in esame produce effetti positivi sulla concorrenza e sulla competitività del sistema Paese. La semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi incrementa la performance amministrativa ed il livello di soddisfazione delle imprese e del contesto generale della collettività, consentendo di recuperare i ritardi di sviluppo che da sempre caratterizzano l'area meridionale del nostro Paese.

C. Oneri informativi

Ai sensi dell'articolo 10 lettera h) del decreto legge in esame, la Struttura di missione ZES assicurerà lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web appositamente istituito presso la medesima.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli articoli in esame non presentano profili di contrasto con il diritto eurounitario.

Articolo 16 (Credito d'imposta ZES unica)

Attraverso l'intervento normativo si è ritenuto necessario proseguire, in una prospettiva di potenziamento e razionalizzazione, le misure relative al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e al credito d'imposta nelle ZES citate in premessa, per non interrompere il sostegno al tessuto produttivo dell'area e rafforzare l'istituzione della ZES unica. Per tali ragioni, l'opzione del non intervento non è stata ritenuta percorribile. Non sono state valutate opzioni alternative.

Fermo quanto sopra, si evidenzia che il comma 6 della norma in commento prevede che il credito di imposta di cui al presente articolo sia riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023. Il medesimo decreto fisserà, tra l'altro, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Pertanto, non essendo ancora determinati il suddetto limite di spesa e gli ulteriori criteri di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ulteriori elementi specifici ai fini della valutazione dell'intervento normativo, anche in riferimento a quanto richiesto alla successiva Sezione 4, potranno essere indicati successivamente all'adozione del citato decreto.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Ai fini della quantificazione dell'impatto economico della misura e, indirettamente, dell'impatto occupazionale, che potranno essere precisati anche a seguito del decreto attuativo sopra richiamato, occorre considerare le evidenze fornite dai rapporti di valutazione della Banca d'Italia citate in premessa in termini di investimenti aggiuntivi generati dal credito d'imposta (*cfr. supra*).

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo consentirà di incidere positivamente sullo sviluppo delle PMI del Mezzogiorno (oltre che delle grandi imprese).

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo sarà oggetto di comunicazione alla Commissione europea in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione.

C. Oneri informativi

Si rinvia al decreto attuativo sopra citato per la precisazione degli eventuali oneri informativi a carico dei beneficiari.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si garantisce la coerenza con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi se non strettamente necessari.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti)

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il differimento del termine per la presentazione delle proposte per la redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico consentirà ai soggetti interessati di svolgere una istruttoria

tecnica di dettaglio e approfondita che assicurerà una elevata qualità delle proposte e, quindi, degli interventi che confluiranno nel medesimo Piano.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento all'intervento normativo in questione, che riguarda esclusivamente l'art. 2, comma 3, del decreto n. 350/2022, si evidenzia che questa fase relativa alla sua applicazione attiene alla pianificazione degli interventi da inserire nel Piano Nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico e che, solo successivamente, in funzione delle risorse che si renderanno disponibili, si potrà passare alla fase successiva di programmazione degli interventi da finanziare con l'attuazione per stralci del Piano (articolo 4 del decreto citato). Pertanto, non si può procedere alla valutazione degli impatti sopra indicati.

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione potrà garantire il miglioramento della capacità gestionale e attuativa degli Enti locali e delle Amministrazioni regionali ottemperando alla fisiologica e strutturale carenza di organico indispensabile per la realizzazione degli investimenti in tema di politiche di coesione. Il rafforzamento e l'innovazione della PA rappresentano un fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione e del PNRR con conseguenti impatti sulla crescita economica e occupazionale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

La disposizione in esame non produce effetti diretti sulle micro e PMI, essendo indirizzato esclusivamente alle Amministrazioni reclutanti nonché alla platea dei potenziali partecipanti alle selezioni concorsuali. Tuttavia, non può ragionevolmente escludersi lo spiegamento di effetti "indiretti" di segno positivo per l'intera collettività, fra cui le PMI, tenuto conto che a seguito dell'implementazione dell'organico del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Enti locali e delle Amministrazioni regionali specificamente deputato all'attuazione delle Politiche di Coesione non potrà che derivarne un miglioramento della capacità gestionale e attuativa delle suddette Amministrazioni e, di conseguenza, una maggior efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel particolare settore in argomento.

B. Effetti sulla concorrenza.

Considerate le tipologie dei destinatari della disposizione, l'intervento normativo in discorso non produce effetti diretti sulla concorrenza. Ciononostante, anche sotto tale profilo, l'atteso incremento della performance amministrativa nell'attuazione delle Politiche di coesione può ragionevolmente comportare riflessi positivi anche in termini di concorrenza, con particolare riferimento ai territori delle Regioni del Mezzogiorno.

C. Oneri informativi.

L'intervento prevede, a carico delle Amministrazioni destinatarie, diversi oneri informativi o comunicativi, tra i quali, in particolare:

- ✓ l'obbligo, a carico del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di pubblicazione sul proprio sito istituzionale (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle Unioni di comuni e dei comuni dei territori del Mezzogiorno ai quali la disposizione si riferisce;
- ✓ la successiva pubblicazione dell'avviso di selezione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'articolo in esame non presenta profili di contrasto con il diritto eurounitario.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Articoli 14 (Procedimento unico) e 15 (Autorizzazione unica)

4.1 Attuazione

Gli articoli in esame non prevedono esplicitamente un'Amministrazione responsabile dell'attuazione del nuovo modello procedimentale per il rilascio del titolo autorizzatorio unico. Ad ogni modo, si deve ritenere che la competenza all'attuazione dell'autorizzazione unica sia in capo alla Struttura di missione ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera g), del

decreto legge in esame, “cura l’istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica”.

4.2 Monitoraggio

Gli articoli de quibus non prevedono esplicitamente il controllo e il monitoraggio sul nuovo iter procedimentale. Nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa l’Amministrazione competente – la Presidenza del Consiglio dei ministri (Struttura di missione ZES) assicurerà la corretta attuazione del nuovo meccanismo procedimentale anche rilevando i dati delle procedure e provvedimenti adottati. Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera h), del decreto legge in esame, la Struttura assicurerà lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web appositamente istituito presso la medesima.

Articolo 16 (Credito d’imposta ZES unica)

4.1 Attuazione

Con riferimento agli aspetti giuridici e amministrativi propedeutici all’attuazione della misura, oltre al rinvio al decreto (*cfr.* 4.2) indicante i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, si richiamano gli adempimenti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (Comunicazione alla Commissione europea in esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, notifica di un piano di valutazione concernente il grande regime di aiuto, registrazione su Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) del regime e dei singoli aiuti individuali, relazione annuale sull’attuazione dell’agevolazione).

4.2 Monitoraggio

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che il comma 6 della norma in commento prevede che con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno fissati, tra l’altro, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, nonché le procedure relative ai controlli. Pertanto, gli elementi specifici ai fini del monitoraggio dell’intervento normativo, di cui alla presente sezione, potranno essere indicati successivamente all’adozione del citato decreto.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti)

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Soggetto responsabile del monitoraggio dell’intervento è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

4.1 Attuazione

L’Amministrazione responsabile dell’attuazione della disposizione in parola è, per ragioni di competenza, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Dipartimento per le politiche di coesione cura l’attuazione della misura attraverso le principali azioni di seguito sintetizzate:

- ✓ pubblicazione di avviso per la ricognizione del fabbisogno in termini di professionalità e competenze del personale;
- ✓ selezione del personale attraverso la pubblicazione del bando di concorso pubblico;
- ✓ frequenza del corso di formazione avente durata non superiore a tre mesi e presa in servizio del personale medesimo.

Le Regioni, le Province, le Città metropolitane e gli enti locali (Comuni e Unioni di Comuni) sono i destinatari delle risorse umane. Una quota delle assunzioni pari a 71 unità è riservata al Dipartimento per le politiche di coesione

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio in esame saranno svolti nell’ambito dei generali meccanismi di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione deputata alla sua attuazione. In particolare il monitoraggio viene assicurato attraverso la rilevazione dei dati sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale avviene con cadenza periodica per il tramite del Sistema Nazionale di monitoraggio. La rendicontazione della misura viene effettuata mediante il meccanismo del finanziamento non collegato ai costi (ex art. 37 del Reg. UE 1060/2021) attraverso il quale il contributo della Commissione Europea è riconosciuto al raggiungimento dei seguenti risultati tangibili intermedi:

- a. Approvazione dei 7 Piani di Azione Regionale (PAR);
- b. Almeno 290 tra Enti Locali e Regioni che aderiscono all'iniziativa;
- c1. Almeno 1.800 unità di personale contrattualizzato ed in servizio al 31 dic 2024;
- c2. Almeno 1.800 unità di personale in servizio al 30 giu 2026;
- c3. Almeno 1.800 unità di personale in servizio 30 giu 2027
- d. % di incremento del valore dei due indicatori di performance al 31 dic 2027.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

UL_AECOPNRR-0000702-P-25/09/2023

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione." RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento ai seguenti articoli del decreto-legge di cui all'oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in considerazione del contenuto della disposizione in esame, volta a ridefinire le modalità di impiego, ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, in quanto:
- al comma 1 si riformula integralmente l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"), ovvero sia la vigente disposizione normativa recante le destinazioni e le modalità di utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027. In particolare, nel nuovo comma 178 dell'articolo 1, della legge n. 178/2020:
 - la lettera a) presenta carattere meramente programmatico, limitandosi a definire le finalità dell'impiego delle risorse del Fondo;
 - la lettera b) prevede l'imputazione, in senso programmatico, delle risorse del Fondo destinate alle Amministrazioni centrali o alle Regioni e Province autonome con apposita delibera del CIPRESS (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR); la dotazione del Fondo resta conseguentemente invariata;
 - le lettere c), d), e) ed f) hanno natura esclusivamente ordinamentale, in quanto istituiscono e disciplinano gli "Accordi per la coesione", che individuano gli obiettivi di sviluppo da perseguire nonché i conseguenti interventi da realizzare e che il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR stipula con i Ministri interessati ovvero i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; a tal riguardo, potrebbero configurarsi per le Amministrazioni stipulanti, al più, costi di adeguamento legati al procedimento di sottoscrizione degli Accordi, da ritenersi, in ogni caso, di modesta entità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- eguale contenuto ordinamentale presentano le successive lettere g) ed h), le quali, rispettivamente, consentono al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di individuare i casi nei quali si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ed onerano il medesimo della presentazione al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge del bilancio di previsione;
- le lettere i) ed l) rivestono carattere ordinamentale e procedurale, prevedendo, rispettivamente:
 - i. il meccanismo di erogazione delle risorse a valere sulle disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027 alle Amministrazioni stipulanti gli Accordi per la coesione, con trasferimento, in particolare, delle predette somme dal Fondo per lo sviluppo e la coesione in apposita contabilità nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Si tratta di un Fondo già da tempo esistente, essendo stato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
 - ii. il trasferimento al predetto Fondo di rotazione anche delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione;
- il comma 2 riveste natura programmatica e risulta, per l'effetto, neutrale sotto il profilo finanziario, limitandosi a prevedere la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura degli interventi inseriti negli Accordi per la coesione, ulteriori strumenti di finanziamento già, tuttavia, previsti a legislazione vigente, la dotazione finanziaria dei quali, pertanto, resta invariata;
- il comma 3 illustra la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione ed assume, pertanto, carattere ordinamentale e procedurale;
- il comma 4 consente al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di avvalersi di INVITALIA S.p.A. - previa stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso. A tal riguardo, la relativa copertura finanziaria verrà posta a carico delle risorse finanziarie del Fondo Sviluppo e Coesione 21 - 27 che saranno assegnate al Dipartimento per le Politiche di Coesione. Trattasi, tuttavia, di risorse già stanziare all'interno del detto Fondo FSC, in attesa, pertanto, della sola assegnazione all'Amministrazione beneficiaria. In ogni caso, l'assegnazione al Dipartimento per le Politiche di Coesione verrà disposta in analogia con la programmazione 14 - 20 che (ex Delibera Cipe nr. 77/2017) ha previsto un importo pari a 25 milioni di euro. Pertanto, è ragionevole ritenere che le somme da assegnare ai fini che qui interessano non sarà eccessivamente dissimile dall'importo già assegnato nell'ambito della programmazione 14-20, ovverosia un importo, comunque, non di rilevante entità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- il comma 5, prevedendo una modifica al procedimento diretto all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ex art. 23, comma 1-ter, primo periodo, d.lgs. n. 152/2021, presenta un contenuto meramente procedurale.

In conclusione, la natura ordinamentale, programmatica e procedurale dell'intervento porta ad escludere la configurazione di costi di adeguamento - o, comunque, costi di rilevante entità - in capo alle Amministrazioni destinatarie delle disposizioni in esame. Gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte, infatti, costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati amministrativi interessati e, pertanto, afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere;

- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari**: la norma, nel suo complesso, è rivolta a un numero limitato di destinatari, costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, essenzialmente, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome destinatarie delle risorse finanziarie in discorso, con totale esclusione dei cittadini e degli operatori economici;
- c) quanto all'**impiego di risorse pubbliche**, si rileva - come già illustrato al par. 1 - che la quasi totalità delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame sono neutrali sotto il profilo finanziario, rivestendo natura ordinamentale, programmatica o procedurale e senza che, pertanto, dalle stesse discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le stesse assegnazioni alle Amministrazioni beneficiarie sono effettuate sulla base delle risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 previste a legislazione vigente, con conseguente invarianza della dotazione finanziaria del Fondo. Agli adempimenti introdotti dalle previsioni dell'articolo in commento, di conseguenza, le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente, poi, alla particolare ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo in commento - v. lett. d) sopra riportata -, si osserva che le risorse individuate a copertura dei relativi costi risultano già stanziare sul Fondo Sviluppo e Coesione 21 - 27 e, non costituendo, pertanto, oneri finanziari nuovi od aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ad ogni modo, è da ritenere che la successiva assegnazione di tali risorse al Dipartimento per le Politiche di Coesione verrà effettuata sulla base di criteri analoghi a quelli già utilizzati in occasione della programmazione 14 - 20, che ha previsto un importo pari a 25 milioni di euro, ossia importo non qualificabile come di rilevante entità;
- d) si ravvede una **mancanza di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** atteso che la finalità della norma è quella di garantire una più efficace e razionale programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027. L'articolo in discorso, pertanto, interviene esclusivamente sulla fase "a monte", ossia relativa alla fissazione degli obiettivi di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo Sviluppo e Coesione ed alla loro ripartizione tra le Amministrazioni - centrali, regionali e provinciali - deputate, successivamente, al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

loro concreto impiego, senza che sia ravvisabile, di conseguenza, un coinvolgimento - anche soltanto in via indiretta - del mercato.

Articolo 2 (*Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto l'articolo in esame, con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027:
- al comma 1 indica le modalità di trasferimento, su richiesta dell'Amministrazione assegnataria, delle risorse assegnate per la realizzazione degli Accordi per la coesione;
 - al comma 2 prevede l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo per la coesione;
 - al comma 3 illustra le condizioni finalizzate alla domanda di rimborso delle spese - sostenute a titolo di pagamenti intermedi e di saldo - da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse;
 - al comma 4 introduce e descrive il procedimento di definanziamento degli Accordi per la coesione - attivabile nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione assegnataria delle risorse, del cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione dell'Accordo - nonché le modalità di successivo reimpiego delle risorse definanziate;
 - al comma 5 onera le Amministrazioni assegnatarie delle risorse del costante aggiornamento del sistema ReGiS e della trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione, con cadenza almeno semestrale, di una relazione sull'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione;
 - al comma 6 stabilisce che il definanziamento degli Accordi per la coesione è disposto con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, all'esito dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione;
 - al comma 7 illustra il procedimento diretto a compulsare le Amministrazioni inadempienti all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento del sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale, con indicazione altresì dei correlati procedimenti sanzionatori nelle ipotesi di persistente inadempimento.

In conclusione, le disposizioni in esame si limitano a definire le modalità di trasferimento di risorse già stanziare e ad introdurre, a tal fine, adempimenti comunque non estranei alle competenze istituzionali già attribuite alle Amministrazioni destinatarie e ricompresi, pertanto, nell'ambito di istituti e schemi procedurali già vigenti e sperimentati, con la conseguenza che non si necessita di competenze nuove od ulteriori rispetto a quelle già sussistenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, essenzialmente, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome destinatarie delle risorse finanziarie in argomento;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** atteso che - come già illustrato al par. 1 - le disposizioni introdotte dall'articolo in esame posseggono natura esclusivamente ordinamentale, con l'introduzione di adempimenti ai quali le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, atteso che la norma in esame illustra e descrive le modalità di trasferimento delle risorse di cui al Fondo FSC 2021 - 2027 alle Amministrazioni assegnatarie, senza alcun immediato impatto sugli operatori economici e sul mercato.

Articolo 3 (*Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** all'articolo in parola in quanto istituisce apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027. Ciò al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché allo scopo di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari**: le Amministrazioni regionali;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto l'articolo in esame riveste mero carattere programmatico e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per la natura intrinseca della disposizione che si limita a individuare le procedure per l'apertura della contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione demandando, tra l'altro, ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità di effettuazione dei versamenti e dei prelevamenti sulle contabilità speciali.

Articolo 4 (*Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio*):

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** alle disposizioni di cui trattasi in quanto, prevedendo che le Amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali o europee rendano disponibili nel sistema informatico ReGIS i dati anagrafici e di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le risorse in parola, identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo Gara (CIG), ci si limita a individuare la procedura che le suindicate Amministrazioni devono seguire per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio delle risorse;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, essenzialmente, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome destinatarie delle risorse finanziarie in argomento;
 - c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto la disposizione fa riferimento alle Amministrazioni già assegnatarie di risorse per la coesione nazionali o europee;
 - d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per la natura intrinseca della disposizione che semplicemente disciplina il monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione.

Articolo 5 (*Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione*):

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** all'articolo di cui trattasi, in quanto introduce disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione, prevedendo che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione "OpenCoesione" gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, essenzialmente, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome destinatarie delle risorse finanziarie in argomento;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto la disposizione si limita a individuare il procedimento da seguire per la pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione sul portale già attivo "OpenCoesione". Inoltre, dispone che i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel sistema informatico ReGIS e nel Sistema nazionale di monitoraggio siano pubblicati sul medesimo portale;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per il carattere meramente ordinamentale della norma.

Articolo 6 (*Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** all'articolo di cui trattasi, in quanto prevede che la stipulazione dei contratti istituzionali di sviluppo è ammessa esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, potendo prevedere la realizzazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

interventi di valore inferiore alle soglie comunitarie soltanto nei casi di interventi complementari ad interventi principali di valore superiore. Inoltre, dispone che, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi in argomento, nonché di mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo o a partecipazione pubblica anche quotate, in house o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Infine, con delibera CIPESS saranno individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (non più solo infrastrutturali, come attualmente previsto) ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo e a quelli sottoposti a commissariamento governativo.

- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti dalle Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto la disposizione si limita a disciplinare i contratti istituzionali di sviluppo e a individuare le modalità di intervento da parte del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per il carattere meramente ordinamentale della norma.

Articolo 7 (*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in considerazione del contenuto della disposizione in esame.
- ✓ Al comma 1, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
- ✓ Al comma 2 si individuano le funzioni della Cabina di regia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- ✓ Al comma 3 si prevede che la Cabina di regia approvi un documento programmatico, denominato “Piano strategico nazionale delle aree interne” (PSNAI) che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.
- ✓ Al comma 4 si dispone che l’attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne recanti l’indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l’elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro, e con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione.
- ✓ Al comma 5 si prevede che la Cabina di regia, al fine di svolgere le proprie funzioni, acquisisca dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.
- ✓ Al comma 6 si prevede, infine, che la Cabina di regia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari:** la norma, nel suo complesso, è rivolta a un numero limitato di destinatari, costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, essenzialmente, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome destinatarie delle risorse finanziarie in discorso, con totale esclusione dei cittadini e degli operatori economici;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto – come già illustrato al par. 1 – tutte le disposizioni introdotte dall’articolo in esame sono neutrali sotto il profilo finanziario, rivestendo natura ordinamentale, programmatica o procedurale e senza che, pertanto, dalle stesse discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti introdotti dalle previsioni dell’articolo in commento, volte a prevedere il funzionamento della Cabina di regia, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; di conseguenza, le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- d) si ravvede una **mancanza di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** atteso che la finalità della norma è quella di disciplinare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

Articolo 8 (*Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa*)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto l'articolo in esame, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede la predisposizione di un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade ed altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Gli interventi ammessi a finanziamento sono a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 - 2027. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano sono di preminente interesse strategico, in quanto necessarie per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, Amministrazioni centrali, il Comune di Lampedusa e Linosa, la Regione Sicilia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** atteso che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame posseggono natura esclusivamente ordinamentale, con l'introduzione di adempimenti ai quali le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, atteso che la norma in esame illustra e descrive le modalità di trasferimento delle risorse di cui al Fondo FSC 2021 - 2027 alle Amministrazioni assegnatarie, senza alcun immediato impatto sugli operatori economici e sul mercato.

Articolo 9 (*Istituzione Zona Economica Speciale SUD - ZES UNICA*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** all'articolo in parola in quanto esso provvede ad istituire, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata «ZES» o «ZES UNICA», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. L'articolo definisce la Zona economica speciale come una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari**: le Amministrazioni centrali e regionali;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto l'articolo in esame riveste mero carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per la natura intrinseca della disposizione che si limita ad istituire la Zona Economica Speciale SUD - ZES UNICA.

Articolo 10 (*Organizzazione della ZES Unica*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in considerazione del contenuto della disposizione in esame. La disposizione istituisce la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. Viene, altresì, istituita una Struttura di missione denominata: "Struttura di missione per la ZES", alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034. Sono, inoltre, individuate le unità di personale di cui si compone la Struttura di missione;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente dalle Amministrazioni centrali;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il contingente di personale delle strutture che vengono istituite resta nella disponibilità della Presidenza del Consiglio con oneri già coperti a legislazione vigente;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per la natura intrinseca della disposizione che semplicemente definisce l'organizzazione della governance della nuova ZES Unica.

Articolo 11 (*Piano strategico della ZES Unica*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** all'articolo di cui trattasi, in quanto stabilisce il contenuto del Piano, di durata triennale, con il quale è definita, anche in coerenza al PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo diversificato per le Regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari da realizzare nonché le modalità di attuazione. Tale Piano sarà predisposto dalla Struttura di missione, con la partecipazione e la consultazione delle regioni interessate, e sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente dalla Struttura di missione ZES, dalle regioni e dalle Amministrazioni coinvolte per l'approvazione del Piano;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto la disposizione si limita a introdurre il Piano strategico della ZES Unica e il relativo procedimento di approvazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per il carattere meramente ordinamentale della norma.

Articolo 12 (*Portale web della ZES Unica*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** all'articolo di cui trattasi, in quanto prevede l'istituzione, presso la Struttura di missione per la ZAS, del portale web della ZES unica e disciplina le informazioni che il portale deve contenere inerenti a tutti i dati sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES. Inoltre, dispone che il portale debba garantire l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente dalle imprese a cui sono riconosciuti i benefici nella ZES;
- c) **è previsto un limitato impiego di risorse pubbliche** considerato che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale web è stimato in 300.000 euro ed è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** per la natura intrinseca della disposizione che semplicemente disciplina l'istituzione del portale web.

Articolo 13 (*Sportello Unico Digitale ZES - S.U.D. ZES*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento**, in considerazione del fatto che l'articolo provvede all'istituzione dello sportello presso la Struttura di missione per la ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che, nel caso di procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica, svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), limitatamente agli interventi per i quali è prevista l'autorizzazione unica
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari**: la disposizione, nel suo complesso, è rivolta ai soli Commissari straordinari ZES;
- c) **l'impiego delle risorse pubbliche è limitato**, trattandosi di uno stanziamento di euro 3.500.000 nell'anno 2024, posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, atteso che la finalità programmatica della norma è quella di istituire lo Sportello unico e definirne le funzioni.

Articolo 18 (*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR*)

- a) **non si rilevano costi di adeguamento**, tenuto conto del contenuto della norma in esame, finalizzata ad incrementare da 30.000 fino a 50.000 euro il compenso annuo lordo previsto per gli incarichi di componenti del Nucleo per le politiche di coesione che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- possono essere conferiti, a titolo non esclusivo, a personale estraneo alla Pubblica amministrazione, e a prevedere il mantenimento degli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari**, rappresentati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, relativamente alle persone fisiche, ai componenti dei due organi citati al punto a) nonché ai soggetti, estranei alla Pubblica Amministrazione, potenziali candidati al conferimento dell'incarico presso il Nucleo per le politiche di coesione. L'elevata qualificazione ed esperienza richieste per l'assegnazione dell'incarico, tuttavia, restringe fortemente la platea dei destinatari, che si conferma, anche relativamente all'aspetto da ultimo considerato, notevolmente limitata;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** nuove od aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, atteso che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame posseggono natura esclusivamente ordinamentale. Peraltro, relativamente all'innalzamento del compenso annuo lordo dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione, si prevede già nel testo normativo che agli oneri conseguentemente derivanti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) **non si ravvede una diretta incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, atteso che la norma in parola concerne esclusivamente la composizione di organi incardinati all'interno di un'Amministrazione centrale, con la conseguenza che non sussiste alcun immediato impatto sugli operatori economici e sul mercato.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del richiamato d.P.C.M., l'esenzione AIR sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del citato articolo, comma 6, sarà dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative nella relazione illustrativa.

(IL CAPO DELL'UFFICIO)
Avv. Mario Capolupo



VISTO:



Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0057080